

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO
Servizio Archivio dei dati materiali e Depositi – Settore fotografie, settore disegni

ISTRUZIONI PER LA FORNITURA, L'ESECUZIONE E LA RIPRODUZIONE
DI IMMAGINI DI BENI CULTURALI IN CONSEGNA ALLA SOPRINTENDENZA
(cfr. Capo VII per la normativa di riferimento)

I. DEFINIZIONI

1. La *fornitura* si configura quando, ricevuta l'istanza motivata del richiedente, la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (d'ora in poi Soprintendenza) individua nel proprio archivio l'immagine richiesta e ne crea il duplicato da consegnare al richiedente. Questa attività è soggetta al pagamento di corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione, secondo i parametri fissati nel seguente Capo II, § 2 e fatti salvi i casi di esenzione esplicitati nel Capo II, § 3.

2. L'*esecuzione* si configura quando l'immagine di cui all'istanza motivata del richiedente, a seguito di opportuna ricerca, non risulta presente negli archivi della Soprintendenza e va pertanto eseguita *ex novo*.

Con ciò, l'esecuzione può essere effettuata:

- dal personale della Soprintendenza; in tal caso è soggetta al pagamento di corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione per la creazione dell'immagine richiesta, secondo i parametri indicati nel seguente Capo II, § 2;
- dal richiedente o suo delegato; in tal caso è soggetta al pagamento di corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione, solo quando detta esecuzione determini impegno di personale in forza alla Soprintendenza in deroga alle mansioni ordinarie del medesimo (p.es. necessità di presenza di un restauratore per movimentare il reperto).

L'esecutore dell'immagine o suo delegato consegna alla Soprintendenza copia dell'immagine eseguita nel formato nel quale è stata acquisita e si impegna a utilizzarla esclusivamente per l'attività per la quale ne sia stato eventualmente concesso l'uso dal Soprintendente. La Soprintendenza può utilizzare l'immagine di beni culturali che ha in consegna, ancorché eseguita da terzi, per le proprie attività istituzionali.

3. La *riproduzione* si configura quando l'immagine richiesta, sia essa fornita dalla Soprintendenza o eseguita *ex novo* dal personale della Soprintendenza o dal richiedente/suo delegato, viene pubblicata su supporto, cartaceo o digitale, individuato esplicitamente nell'istanza presentata dal richiedente.

La riproduzione è soggetta al pagamento dei canoni, da intendersi come diritti di riproduzione, secondo i parametri indicati nel seguente Capo III, § 2 e fatti salvi i casi di esenzione esplicitati nel Capo III, § 3.

4. *Fornitura* ed *esecuzione* sono alternative l'una all'altra, mentre la *riproduzione* si associa sempre o alla fornitura o all'esecuzione.

Pertanto, fatti salvi i casi di esenzione individuati rispettivamente nel Capo II, § 3 e nel Capo III, § 3, il pagamento dovuto dal richiedente corrisponde alla somma dei corrispettivi di fornitura/esecuzione e dei canoni di riproduzione.

II. FORNITURA O ESECUZIONE

1. La fornitura o l'esecuzione di immagini dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza è di norma soggetta al pagamento dei corrispettivi fissati nella tabella sottostante (§ 2), fatti salvi i casi di esenzione indicati nel successivo § 3.

2. Tariffe per la fornitura o l'esecuzione di immagini:

Immagini fotografiche o scansioni	Tariffa per immagine
disponibili in archivio Soprintendenza	10,00 €
effettuate <i>ex novo</i> dalla Soprintendenza	20,00 €
effettuate <i>ex novo</i> dal richiedente/suo delegato	0,00 €

Tali tariffe vanno a compensare le spese di ricerca in archivio e di creazione del duplicato sostenute dalla Soprintendenza. Esse si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali potranno essere stipulati specifici accordi forfettari.

3. Sono esenti dal pagamento dei corrispettivi la fornitura o l'esecuzione di immagini di beni culturali:

- effettuata per fini istituzionali della Soprintendenza o di altri Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- effettuata per fini istituzionali di enti pubblici e privati per finalità scientifiche o di valorizzazione condivise dalla Soprintendenza e oggetto di accordi specifici.

La fornitura o l'esecuzione di immagini dei beni culturali richiesta da privati per uso strettamente personale o per motivi di studio debitamente documentati nonché quella richiesta da enti pubblici e privati, fatte salve le finalità sopra precisate, è comunque soggetta al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

III. RIPRODUZIONE

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza, la facoltà di riproduzione e di uso di tali beni e del materiale documentario relativo ai medesimi (stampe fotografiche, negativi, diapositive, supporti video di qualsiasi formato e altro) è oggetto di concessione.

La riproduzione dei beni culturali in consegna alla Soprintendenza su pubblicazioni a stampa, supporti informatici (CD, DVD ecc.) e su *web* è soggetta al pagamento dei canoni, come fissati nella tabella sottostante (§ 2), fatti salvi i casi di esenzione come indicati nel successivo § 3.

2. Tariffe per la riproduzione di immagini:

Destinazione della riproduzione	Tariffa per immagine
prima edizione a stampa, su supporti informatici o su <i>web</i> , Italia o membri UE	30,00 €
ristampa presso lo stesso editore, Italia o membri UE	15,00 €
ristampa presso altro editore, Italia o membri UE	22,00 €
pubblicazione a stampa, su supporti informatici o su <i>web</i> in Paesi terzi	60,00 €
ristampa presso lo stesso editore in Paesi terzi	30,00 €
ristampa presso altro editore in Paesi terzi	44,00 €

3. Sono esenti dal pagamento dei canoni di riproduzione di immagini di beni culturali in consegna alla Soprintendenza le riproduzioni:

- su pubblicazioni a stampa con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a 77,5 €;
- su pubblicazioni a stampa di periodici o altro a carattere scientifico;
- per fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico e scientifico;
- per uso strettamente personale;
- per motivi di studio debitamente documentati;
- per fini istituzionali della Soprintendenza o di altri Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- per fini istituzionali di enti pubblici e privati per finalità scientifiche o di valorizzazione condivise dalla Soprintendenza e oggetto di accordi specifici.

Le condizioni di esenzione sono escluse nel caso di successiva ristampa (cfr. *supra*, tabella al § 2).

4. Le immagini riprodotte su supporti informatici (CD, DVD ecc.) e su *web* non devono essere scaricabili. Esse devono pertanto essere pubblicate a bassa risoluzione o, in caso di *editing* ad alta risoluzione, devono essere pubblicate con qualsiasi espediente/mezzo/artificio tecnico che renda non scaricabile l'immagine.

IV. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI E RIPRODUZIONE DI RIPRESE VIDEO

1. L'esecuzione da parte di terzi di riprese video di beni culturali in consegna alla Soprintendenza è soggetta a concessione da parte del Soprintendente.

Una volta emessa la concessione, le riprese dovranno essere effettuate negli orari di apertura al pubblico o comunque in orari da definirsi con il Direttore dell'Istituto depositario del bene.



2. L'esecuzione da parte di terzi di riprese video di beni culturali in consegna alla Soprintendenza è soggetta al pagamento dei corrispettivi, da intendersi come spese sostenute dall'Amministrazione, solo quando detta esecuzione determini impegno di personale in forza alla Soprintendenza in deroga alle mansioni ordinarie del medesimo. L'ammontare dei corrispettivi viene determinato a *forfait* dal Soprintendente caso per caso.

3. La riproduzione di riprese video di beni culturali in consegna alla Soprintendenza è soggetta al pagamento dei canoni, da intendersi come diritti di riproduzione, come indicato nella seguente tabella e fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo § 4:

Canone di riproduzione di riprese video	
orario	200,00 €
giornaliero	1.000,00 €

Le tariffe su indicate includono i diritti di riproduzione per un'unica edizione in una lingua su un solo supporto digitale (CD, DVD ecc.) o su un solo sito *web* o su una sola rete televisiva.

Per due passaggi sulla stessa rete si prevede un canone maggiorato del 25%.

Per più di due passaggi sulla stessa rete si prevede un canone *una tantum* maggiorato del 50%.

Per ulteriori o differenti usi delle riprese, quali ad esempio prodotti audiovisivi derivati, dovranno essere corrisposte *royalties* del 12% sull'introito lordo derivante, in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopra elencati.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo III, § 3.

Nulla è dovuto nell'ambito della casistica rientrante nei diritti di cronaca.

V. MODALITA' PER LA FORNITURA, L'ESECUZIONE E LA CONCESSIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E VIDEO DI BENI CULTURALI IN CONSEGNA ALLA SOPRINTENDENZA

1. La fornitura, l'esecuzione e la riproduzione di immagini di beni culturali in consegna alla Soprintendenza sono consentite dal Soprintendente, cui il richiedente deve presentare apposita istanza, tramite adeguata compilazione e invio del modulo denominato "*Richiesta di fornitura, esecuzione e concessione alla riproduzione di immagini e video di beni culturali in consegna alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto*", scaricabile dal sito *web* della Soprintendenza: www.archeopd.beniculturali.it.

Detta richiesta va presentata con congruo anticipo rispetto alla reale necessità di acquisire i duplicati delle immagini.

2. La concessione del Soprintendente è incedibile, non trasferibile e viene rilasciata in via non esclusiva, per un'unica riproduzione, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori e/o di terzi aventi diritto.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposito provvedimento autorizzativo scritto del Soprintendente.

Nei casi in cui dalle attività di creazione del duplicato possa derivare un pregiudizio al bene culturale, dovrà essere inoltre effettuato un deposito cauzionale nella misura indicata dal Soprintendente.

3. Il richiedente fornisce alla Soprintendenza copia delle immagini direttamente effettuate nel formato e supporto indicato nella richiesta e autorizzato dal Soprintendente.

4. Per ogni copia dell'immagine effettuata e consegnata alla Soprintendenza, nelle forme richieste dal caso, il concessionario segnala:

- ubicazione dell'opera originale (es. Museo Nazionale Atestino, eventualmente sala, vetrina ecc.);
- specifiche dell'opera originale (es. Situla Benvenuti, I.G. ecc.);
- tecnica e materiali impiegati per la riproduzione (es. fotografia digitale, formato, risoluzione).

All'atto dell'istanza, il richiedente riconosce esplicitamente alla Soprintendenza il diritto di utilizzare le immagini effettuate per fini istituzionali.

5. Ogni riproduzione di beni culturali autorizzata dal Soprintendente deve recare la formula: "*su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, riproduzione vietata*".



VI. INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI FORNITURA/ESECUZIONE E DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE

I pagamenti dei corrispettivi per la fornitura o esecuzione *ex novo* da parte della Soprintendenza delle immagini richieste, nonché dei canoni di riproduzione eventualmente determinati dal Soprintendente, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati come segue.

Versamento in euro dall'Italia:

- sul conto corrente postale n. 2352 intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato, Banca d'Italia, Padova;
- direttamente presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato.

Versamento in euro da Paesi aderenti alla moneta unica:

Tesoreria Centrale dello Stato
Banca d'Italia
Codice BIC-SWIFT: BITA IT RR XXX
Numero di conto: 350
IBAN: IT87 N010 0003 2040 0000 0000 350

Versamento in euro da Paesi non aderenti alla moneta unica:

Ufficio Italiano Cambi (UIC)
Deutsche Bank – Frankfurt
Codice BIC-SWIFT: DEUTDEFF
IBAN: DE03500700100935640300

Versamento in moneta diversa dall'euro da Paesi non aderenti alla moneta unica:

in franchi svizzeri

Ufficio Italiano Cambi (UIC)
U.B.S. AG – Union de Banques Suisses – Zurich
Codice BIC-SWIFT: UBSWCHZH80A
Numero di conto: 5414005Z000Z

in dollari USA:

Ufficio Italiano Cambi (UIC)
JP Morgan Chase Bank – New York
Codice BIC-SWIFT: CHASUS33
Numero di conto: 0011520624

in sterline GB:

Ufficio Italiano Cambi (UIC)
Barklays Bank Plc – London
Codice BIC-SWIFT: BARCGB22
Numero di conto: 50490253

Nella causale dovrà essere sempre specificato quanto segue: “Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, Padova. Riproduzioni e diritti fotografici (capo XXIX - Cap. 2584 - art. 3)”.

VII. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dalle presenti istruzioni formeranno oggetto di esame e accordi specifici.
2. Al materiale fotografico in possesso della Soprintendenza e relativo a beni non appartenenti allo Stato si applicano le presenti istruzioni, previo accordo con il titolare del bene.
3. La Soprintendenza è esente da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone provocati, conseguenti o comunque collegati alle attività di creazione dei duplicati e di eventuale diffusione svolte dai concessionari.

La Soprintendenza è altresì esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e/o persone durante le riprese, fotografiche, grafiche, video o di qualsivoglia genere, effettuate dal richiedente.

VIII. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 106-110;
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 20 aprile 2005, artt. 3-5;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, circolare n. 11/2002;
Decreto ministeriale del 8 aprile 1994;
Decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1971, n. 1249.

Padova, 22 gennaio 2013

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

Il coordinatore del Servizio Archivi dei dati materiali e Depositi
Funzionario Archeologo
Mariana Bressan
mariana.bressan@beniculturali.it

MBAC-SBA-VEN
SETT.FOTOG
Prot. int. 1065 22/01/2013

